

Concordati e accordi unitari per le crisi dei gruppi di imprese

NUOVO FALLIMENTO

Il Codice sull'insolvenza permette di presentare piani di risanamento complessivi

In caso di continuità possibile anche trasferire le risorse tra le società

Claudio Ceradini

Il Codice della crisi e dell'insolvenza (il Dlgs 14/2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio scorso) introduce, tra le novità più significative, la disciplina della crisi di gruppo. L'assenza di regole ha nel passato autorizzato numerosi tentativi di progettare piani di ristrutturazione funzionali ad una gestione unitaria della crisi, intuitivamente più agevole di quella parcellizzata, in presenza di relazioni industriali, finanziarie e contrattuali tra le diverse entità che compongono il gruppo.

La giurisprudenza

Nel 2015 la Corte di Cassazione (sentenza 20559 del 3 ottobre 2015), con una sentenza che costituì poi orientamento, ritenne inammissibile una delle impostazioni più utilizzate allo scopo, costituita dal conferimento in un'unica società di persone di attivo e passivo delle società del gruppo, che divenivano quindi soci illimitatamente responsabili.

Tre i punti su cui la Suprema Corte ha basato la propria posizione:

- la violazione dei diritti dei creditori;
- la formazione delle maggioranze;
- la competenza territoriale.

La confluenza di attivi e passivi in un'unica società avrebbe impedito di assegnare ai creditori delle conferenti il trattamento di cui avrebbero beneficiato nelle singole procedure in forza del principio, di cui all'articolo 2740 del Codice civile, secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio, presente e futuro. Asservire parte di quel patrimonio al trattamento di creditori che prima del conferimento erano a tutti gli effetti terzi confligge con questo principio.

A quei creditori deve essere inoltre assicurato il diritto di approvare separatamente la proposta di concordato loro rivolta. Al contrario, nella vicenda su cui si è pronunciata la Suprema Corte, la maggioranza si era formata sul totale dei creditori conferiti, cosicché la capacità di incidere dei

singoli ne risultò compromessa. Ulteriore censura ha infine riguardato la competenza territoriale, che l'operazione di conferimento aveva fatto convergere sulla neocostituita società di persone, travalicando così la disciplina vigente.

Le risposte della riforma

Su ognuno di questi aspetti la riforma interviene, in un quadro che regola un percorso unitario senza trascurare la tutela dei diritti dei singoli.

Il gruppo in crisi potrà presentare unitariamente piano di risanamento e ricorso, sia di ammissione al concordato preventivo che di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito. I presupposti per la gestione di gruppo della crisi sono la miglior soddisfazione dei creditori nel piano unitario rispetto alla prospettiva di procedure parcellizzate, e la rigorosa separazione delle masse attive e passive, quando anche confluenti, cosicché sia offerto ai creditori un trattamento non peggiore rispetto a quello di cui avrebbero goduto con il concorso sul patrimonio del debitore.

Nei fatti i piani di gruppo faranno ampio uso delle classi e potranno prevedere operazioni di fusione, scissione o trasformazione, funzionali alla esecuzione delle proposte e beneficiarie del nuovo e processualmente semplificato regime di opposizione dei creditori previsto dall'articolo 116 del nuovo Codice della crisi.

I concordati di gruppo in continuità, e quindi con prevalenza dei flussi derivanti dalla gestione rispetto agli incassi delle dismissioni, potranno prevedere anche il trasferimento di risorse tra le società, purché un professionista indipendente ne attesti la necessità rispetto al "going concern" e la coerenza con l'obiettivo del miglior trattamento dei creditori.

La formazione delle maggioranze si prevede contestuale ma separata. I creditori esprimeranno quindi il voto sulla proposta formulata dal loro debitore, pur confluyente in un disegno più ampio, ed il concordato di gruppo potrà intendersi approvato quando lo siano le singole proposte, secondo le regole dell'articolo 109 del nuovo codice della crisi.

La competenza territoriale, infine, si determina in funzione, alternativamente, della localizzazione del debitore che esercita sul gruppo funzioni di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497bis del Codice civile, o in mancanza del maggiore tra i debitori inclusi nella proposta di gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE IN ARRIVO

1 SOVRAINDEBITAMENTO

L'articolo 66 del Codice della crisi introduce le procedure familiari, cosicché i membri della famiglia potranno presentare un progetto unico di soluzione alla crisi. Analogamente a quanto previsto per il concordato di gruppo, anche nelle procedure familiari dovranno mantenersi distinte le masse attive e passive, nel rispetto del principio della responsabilità del debitore. Il compenso dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà ripartito tra i membri della famiglia proporzionalmente ai debiti di ciascuno

2 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e con Comi (*Centre of main interests*) in Italia possono essere assoggettate ad unica procedura, se funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il tribunale nomina un unico giudice delegato, un curatore ma separati comitati dei creditori. Nel programma di liquidazione il curatore illustra il coordinamento delle procedure e le spese si ripartiscono proporzionalmente agli attivi

3 CONCORDATO PREVENTIVO

Più imprese in crisi, appartenenti al medesimo gruppo e con Comi in Italia potranno presentare con unico ricorso piano e proposta unitari, in cui sia rispettata l'autonomia delle masse attive e passive. Possono essere previsti riorganizzazioni e trasferimenti di risorse se funzionali alla continuità ed alla miglior soddisfazione dei creditori. Le maggioranze si formano separatamente, e determinano l'approvazione del piano di gruppo. Si prevede unico giudice delegato e commissario giudiziale

4 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO


Più imprese in crisi appartenenti allo stesso gruppo possono presentare congiuntamente domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito. Il ricorso deve illustrare le ragioni di convenienza per i creditori della soluzione di gruppo. Anche l'accordo "di gruppo" potrà prevedere quorum di adesione ridotti in assenza di moratoria per i creditori estranei e di misure protettive e l'estensione obbligatoria degli effetti ai dissenzienti anche diversi dagli intermediari finanziari, pur con quorum rafforzati (75%)

5 PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

Potranno essere predisposti ed attestati unitariamente per il gruppo, ma dovranno presupporre il risanamento ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria di ciascuna impresa. Dovranno contenere, per ogni impresa, la situazione patrimoniale, le cause della crisi, le strategie ed i tempi di attuazione, i creditori, gli apporti di nuova finanza ed un piano delle azioni da compiersi per l'attuazione delle politiche di risanamento

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



FINO A OGGI

Le risposte dei giudici al vuoto normativo

Il vuoto normativo sulla gestione della crisi di gruppo e, in particolare sulla possibilità ricorrere a procedure concordatarie unitarie (che il Codice della crisi ha ora colmato), è stato ovviato, nel corso degli ultimi mesi, solo per determinate categorie di crisi con l'introduzione di istituti *ad hoc*, quali l'amministrazione straordinaria o le procedure concorsuali previste dal Testo unico bancario per i gruppi creditizi. Ma, fuori dai casi speciali, l'assenza di norme regolatorie ha dovuto al fatto che la legge entrata in vigore quando il fenomeno dei gruppi di imprese era del tutto marginale, ha favorito il proliferare di soluzioni caratterizzate da alcuni elementi fondamentali comuni denominatori.

Sebbene una tesi minoritaria abbia individuato il gruppo societario come un'unica entità gestibile attraverso una singola procedura, gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti hanno infatti nel tempo puntualizzato che il trattamento unitario della crisi che affligge il gruppo possa avvenire solo laddove non sorgano problematiche di competenza territoriale e a condizione che venga preservata l'autonomia delle singole entità attraverso una rigida separazione delle masse. La previsione di distinte adunanze di votazioni indipendenti. La giurisprudenza di merito aveva, cioè, già preannunciato quelle criticità che poi sarebbero state stigmatizzate in maniera troncante dalla sentenza della Cassazione 20559/2015.

— Enrico Comi

Il testo integrale dell'articolo è sul quotidiano www.ilssole24ore.com